

del tesoro, mi si permetta di dirlo, non soddisfa il relatore, nè può soddisfare la Giunta generale del bilancio.

Nel passato la cifra di 500 mila lire per le pensioni d'autorità si riteneva sufficiente. Ora si presenta un disegno di legge, per il quale una gran parte delle pensioni d'autorità passano fra le pensioni di diritto, ed il ministro del tesoro ci viene a dire che i suoi colleghi non gli permettono di ridurre che di 30 mila lire il fondo per le pensioni d'autorità.

Ma allora, onorevole ministro, qual'è l'effetto finanziario del passaggio di moltissime pensioni che finora sono state riguardate di autorità, nella categoria delle pensioni di diritto?

Colla proposta dell'onorevole ministro il consuntivo dell'esercizio futuro presenterà un forte aumento per le iscrizioni delle pensioni.

I suoi colleghi saranno generosi nel far liquidare pensioni di autorità, e non avendo un freno per le pensioni di diritto abuseranno della facoltà di collocare impiegati a riposo, e quindi in risultato tra pensioni di diritto e pensioni di autorità, si avrà un'aumento notevole nel debito vitalizio.

Se la Giunta del bilancio ha accettato il disegno di legge presentato dal passato Ministero sulle pensioni, all'occasione dell'assestamento del bilancio, essa l'ha fatto colla convinzione che il Governo non voglia un aumento dell'onere vitalizio. Risponda l'onorevole ministro alla accettazione della Giunta diminuendo convenientemente il fondo assegnato per le pensioni d'autorità. Piuttosto che diminuirlo di sole 30 mila lire, è meglio lasciarlo come sta.

In quanto alla questione che riguarda le pensioni di autorità del Ministero dell'interno, io credo che, per quest'anno, sia meglio lasciare la cifra che il ministro crede necessaria, perchè, per il comma che si propone di aggiungere all'articolo di legge, e che si vorrebbe far approvare, io non potrei prendere una risoluzione; dovrei parlarne prima coi miei colleghi della Giunta del bilancio.

Se però l'onorevole ministro credesse di rimandare alla prossima seduta l'approvazione della detta legge, che non fa parte del bilancio del tesoro, io mi impegno di far studiare la questione dalla Giunta del bilancio, e proporre l'aggiunta di cui si è parlato, se essa avrà l'approvazione della detta Giunta.

Chiedo quindi all'onorevole ministro del tesoro, che la cifra di 500,000 lire venga convenientemente ridotta.

Presidente. È ridotta a 460,000.

Saporito, relatore. È una riduzione così piccola che quasi non vale la pena di parlarne. Dice il ministro del tesoro: i miei colleghi non vogliono; ma il ministro si imponga sui suoi colleghi. È il ministro del tesoro che deve stabilire le cifre per le pensioni d'autorità presumibilmente sufficienti perchè le amministrazioni procedano con la dovuta regolarità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Io credo assai grave che orasi voglia deliberare e prego io pure il ministro del tesoro di accettare la proposta sospensiva fatta dall'onorevole relatore. Una volta che nella cifra concessa per le pensioni d'autorità non sono comprese tutte le pensioni determinate nello articolo unico del disegno di legge annesso al presente bilancio, non vanno evidentemente calcolati come collocamenti a riposo di autorità se non quelli decretati nei casi, in cui il ministro, all'infuori di una ragione disciplinare, all'infuori di ragioni dipendenti dalla salute dell'impiegato, all'infuori di limiti di età prescritti da leggi o regolamenti, voglia liberare l'Amministrazione da un funzionario.

Ora questi casi devono essere necessariamente molto rari, a meno che non si voglia lasciar aperto l'adito al capriccio ed all'arbitrio; perchè o il funzionario si trova in uno dei casi indicati nell'articolo unico, e allora può essere eliminato senza che vi sia alcun impedimento di bilancio; o egli non si trova in uno di quei casi, ed allora deve essere molto circoscritto il potere del ministro di collocare a riposo un funzionario, rispetto al quale nessuna ragione ordinaria vi è, perchè non continui a prestare servizio.

In ogni modo è cosa molto grave che si limiti solo di 30 mila lire la cifra delle pensioni d'autorità, quando non vengano più considerati come collocati a riposo d'autorità tutti i funzionari, che sono invalidi, o che meritano di essere rimossi per ragioni disciplinari, o che hanno raggiunto il limite d'età prefisso. Era bensì giusto quello, che era domandato anche dal Ministero passato, che le pensioni dei funzionari, che si trovano in tali condizioni, non siano comprese in quelle dei funzionari, che possono essere collocati in